

# Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza

del 2 dicembre 1996 (Stato 22 giugno 2004)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 38 della legge federale del 29 settembre 1952<sup>1</sup>  
su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza),  
*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza delle autorità federali nell'ambito della legge sulla cittadinanza.

## **Art. 2** Obbligo di pagare tasse

È tenuto a pagare tasse chiunque chiede una decisione secondo l'articolo 3.

## **Art. 3** Calcolo delle tasse

<sup>1</sup> Sono riscosse le tasse seguenti:

	Fr.
a. per le decisioni in materia di autorizzazioni federali di naturalizzazione	220
b. <sup>2</sup> per le decisioni in materia di reintegrazione e di naturalizzazione agevolata	250
c. <sup>3</sup> per altre decisioni	125

<sup>2</sup> La tassa prevista nel capoverso 1 lettera a è dimezzata qualora il richiedente presenti l'istanza prima del venticinquesimo anno d'età.

<sup>3</sup> Oltre alle tasse previste nel capoverso 1 lettera b, può essere riscossa una tassa di 125 franchi a favore dei Cantoni per la stesura del rapporto d'inchiesta da parte del Cantone di domicilio.<sup>4</sup>

RU 1996 3250

<sup>1</sup> RS 141.0

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2903).

**Art. 4** Sovrattassa

La tassa può essere aumentata, ma al massimo raddoppiata, se la trattazione della domanda richiede un lavoro superiore alla media.

**Art. 5** Riduzione e condono

<sup>1</sup> Non si riscuote alcuna tassa per le domande ritirate.

<sup>2</sup> Le tasse possono inoltre essere ridotte o condonate:

- a. per le persone poco abbienti;
- b. per i figli minorenni di una stessa famiglia naturalizzati separatamente.

**Art. 6** Decisione sulla tassa; rimedi giuridici

<sup>1</sup> Le tasse sono riscosse di regola subito dopo la decisione.

<sup>2</sup> La decisione sulla tassa può essere impugnata entro 30 giorni dinanzi all'unità amministrativa superiore. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

**Art. 7** Scadenza

<sup>1</sup> La tassa scade:

- a. con la notificazione all'assoggettato;
- b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione su ricorso è passata in giudicato.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dalla fatturazione.

**Art. 8** Riscossione

<sup>1</sup> Le tasse possono essere riscosse contro rimborso.

<sup>2</sup> All'estero le tasse sono pagabili in moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.

**Art. 9** Prescrizione

<sup>1</sup> Il credito per tasse si prescrive in cinque anni.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

**Art. 10**          Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 1991<sup>5</sup> sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è abrogata.

**Art. 11**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

<sup>5</sup> [RU 1991 2552]

